



# CITTA' DI MAROSTICA

Via Tempesta 17, 36063 Marostica (Vi) - Italia

[www.comune.marostica.vi.it](http://www.comune.marostica.vi.it)

[protocollo.comune.marostica.vi@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.marostica.vi@pecveneto.it)



del Touring Club Italiano



## ACCONTO IMU 2025 - scadenza 16 Giugno

Gentile Contribuente,

Le ricordiamo che il versamento della rata IMU in acconto per l'anno 2025 è in scadenza il prossimo **Lunedì 16 Giugno 2025**.

La legge prevede che l'imposta è **calcolata e versata in autoliquidazione dal Contribuente**, il quale è responsabile dell'importo versato, dei dati patrimoniali dichiarati e del rispetto dei termini di pagamento. Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 63 del 27.12.2024 - pubblicata all'Albo pretorio online - ha approvato le aliquote, agevolazioni, assimilazioni e detrazioni per l'anno 2025.

<b>Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7</b> e relative pertinenze N.B.: Il Comune di Marostica considera abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, su presentazione di apposita Dichiarazione IMU	<b>ESENTE</b>
<b>Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9</b> e relative pertinenze con la detrazione di Euro 200 rapportati al periodo dell'anno e alla quota di proprietà	<b>6,0 per mille</b>
<b>Fabbricati del gruppo catastale B</b> fra cui collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme; case di cura ed ospedali (senza fine di lucro); scuole e laboratori scientifici; biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9	<b>10,1 per mille</b>
<b>Fabbricati del gruppo catastale D</b>	<b>10,6 per mille</b>
<b>Fabbricati merce</b> costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	<b>ESENTI</b>
<b>Fabbricati rurali strumentali</b> all'attività agricola	<b>1,0 per mille</b>
<b>Altri fabbricati</b> fra cui, a titolo indicativo e non esaustivo: fabbricati di categoria A che non sono abitazioni principali; fabbricati di categoria C che non rientrano fra le pertinenze dell'abitazione principale	<b>10,6 per mille</b>
<b>Abitazioni locate a canone concordato</b> di cui all'art. 2 coalla l. 431/1998, su presentazione di Dichiarazione IMU	<b>7,95 per mille aliquota già ridotta al 75%</b> ex art. 1, co. 760, l. 160/2019
<b>Aree fabbricabili</b> (il cui valore, ai fini IMU, è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio)	<b>10,6 per mille</b>
<b>Terreni agricoli</b> (come individuati all'art. 1, c. 758, della l. 160/2019) - ricadenti in aree montane - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali - a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile	<b>ESENTI</b>
<b>Terreni agricoli</b> (se non esenti, come sopraelencati)	<b>8,8 per mille</b>

Tutte le **riduzioni d'imposta** previste dalla legge per il 2025 (fabbricati di interesse storico o artistico; fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale) sono pubblicate sul sito del Comune alla voce Home > Servizi > Tributi.

L'aliquota agevolata al 5,30 per mille per i **pensionati esteri** (ex art. 1, c. 48, della l. 178/2020) va richiesta con il Modulo on-line.

- ☞ Quando gli immobili (fabbricati, terreni e aree edificabili) godono di riduzioni d'imposta, così come in caso di variazioni rispetto a quanto dichiarato in precedenza, sorge l'obbligo di presentare la **Dichiarazione IMU** entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposte. La dichiarazione è scaricabile dal seguente link <https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscality-locale/Modello-dichiarazione.pdf>.

In alternativa alla possibilità di rivolgersi ad un professionista o CAF di fiducia per il calcolo dell'IMU dovuta, il Contribuente può usufruire gratuitamente degli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione:

- il calcolatore presente al link <https://www.riscotel.it/calcoloiuc/> raggiungibile anche cliccando sul bottone "**Calcolo IMU**" nella Homepage del sito comunale [www.comune.marostica.vi.it](http://www.comune.marostica.vi.it)
- il **Portale per il Contribuente** raggiungibile al link <https://appweb.ciwsrl.it/web.marostica/login> grazie al quale si può accedere alla propria posizione tributaria, inserire variazioni e ottenere il modello F24 per il versamento.

Il versamento dell'acconto IMU va effettuato tramite modello F24, presso **qualsiasi sportello bancario e postale** senza costi aggiuntivi, oppure on line tramite **home banking**, sempre entro Lunedì 16 Giugno 2025.

- ☞ Qualora il Contribuente dovesse accorgersi di non aver versato l'IMU entro i termini, potrà avvalersi del **ravvedimento operoso**, un istituto a favore del Contribuente, introdotto dal D. Lsg. 472/1997, che permette di regolarizzare spontaneamente la propria posizione con sanzioni ridotte. L'importo da versare in ravvedimento può essere calcolato online al link <https://www.riscotel.it/ravvedimento/> o su altre piattaforme web.

Il Servizio Tributi è a disposizione **su appuntamento**, da fissare al n. 0424 / 479222 o 479223 (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00).

Marostica, 18 Aprile 2025.

**Si ringrazia la cittadinanza per la collaborazione.**